




Saggio di edizione critica delle *Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*

Giovanni Lupinu

Abstract

L'autore propone un saggio di edizione critica delle *Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, precisamente di cinque capitoli delle stesse. Le *Questioni* sono un'anonima operetta in lingua sarda attribuibile alla prima metà del XV sec., la cui tradizione è strettamente legata a quella della *Carta de Logu* dell'Arborea: in esse è proposta una serie di casi pratici risolti col ricorso al diritto giustiniano.



In più occasioni, negli anni passati, abbiamo richiamato l'attenzione su un interessante e importante documento giuridico del tardo Medioevo sardo, quelle che abbiamo proposto di ribattezzare *Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, correggendo in parte la denominazione precedentemente in uso – *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* – coniata dal loro primo editore, Vittorio Finzi, e poi accolta senza soverchia convinzione da diversi studiosi dopo di lui.¹ Rinviando senz'altro ai nostri lavori precedenti sull'argomento, nei quali abbiamo offerto pure un panorama del dibattito sorto intorno a questo testo, che ne illustra la complessità, in questa sede eviteremo di ripetere concetti e informazioni su cui già ci siamo soffermati diffusamente, limitandoci a riepilogare i dati di immediata utilità per il saggio di edizione critica che qui proponiamo.

¹ Si vedano G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica*, in «Cultura Neolatina», 73/1-2 (2013), pp. 185-211; ID., *Su una recente edizione 'critica' delle Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, in «Bollettino di Studi Sardi», 14 (2021), pp. 37-60: a questi lavori rimandiamo anche per la bibliografia sull'argomento. Qui rammentiamo soltanto che la prima edizione del testo è stata data da V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in «Studi Saresani», 1, sez. I, fasc. 2 (1901), pp. 125-153; uno studio ancora oggi fondamentale sul nostro documento, poi, resta quello di A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Milano 1939, vol. II, pp. 379-414.

Le *Questioni* sono un'anonima operetta in lingua sarda, attribuibile alla prima metà del XV sec.; esse contengono

una raccolta di casi pratici risolti [...] in chiave romanistica: un genere letterario, quindi, da tempo in uso nelle scuole a scopi didattico-scientifici, e da tempo utilizzato per aprire alle esigenze della vita contemporanea le vecchie norme della compilazione giustiniana, forzandole a trasformarsi nel diritto comune medievale. Al fenomeno del diritto comune, pertanto, quelle *Questioni* esplicative rimangono ancorate saldamente: ma esse appaiono al contempo talmente vincolate alla prassi sarda che la tradizione le ritenne [...] un'illustrazione di fattispecie riferibili alla *Carta de Logu*.²

I casi proposti seguono uno schema espositivo abbastanza rigido, che prevede un'articolazione in due parti: dapprima la formula *pongamus qui...* o sim. "poniamo che..." introduce l'ipotesi di una fattispecie concreta, in cui compaiono dei personaggi immaginari chiamati *Perdu* o *Johanni*, più di rado *Paullu* o *Martini*. Questa prima sezione si chiude con una domanda, che mira ad accertare le eventuali conseguenze giuridiche che discendono dalla condotta illustrata o, più in generale, l'inquadramento normativo del caso esaminato. Nella seconda parte della trattazione segue quindi la risposta al quesito, che termina di solito con l'allegazione del passo o dei passi del *Corpus Iuris Civilis* – eventualmente anche *cum ibi notatis*, ossia la Glossa – che si ritengono pertinenti riguardo all'argomento; la *solutio* è introdotta per lo più con l'espressione *sa lege narat qui...* o sim. "la legge (il diritto romano) prevede che..." (nelle stampe, anziché *sa lege*, si ha talora *su testu* "il testo", ossia il *Corpus* giustiniano).

La tradizione delle *Questioni* è parallela a quella della *Carta de Logu* del Giudicato di Arborea (= *CdLA*).³ I due testi, infatti, sono trasmessi dallo stesso testimone manoscritto (= ms.), l'unico pervenutoci, il codice cartaceo tardoquattrocentesco conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari con la segnatura 211, nel quale la *CdLA* occupa le cc. 1r-48v, mentre le *Exposicionis de sa llege* – questa è l'intitolazione delle *Questioni* nel ms. – sono copiate nelle cc. 49r-63r,⁴ seguite da due documenti in catalano. L'abbinamento fra i due testi, nel medesimo ordine, si rinnova in alcune stampe della *CdLA*, a cominciare dall'incunabolo (= inc.) che si data attorno al 1480, ove le *Questioni* sono introdotte dalla rubrica *Sequuntur infra sas leges*

² E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, p. 137.

³ Cfr. *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, a cura di G. Lupinu, con la collaborazione di G. Strinna, Oristano 2010, specie pp. 3-25 (*Introduzione*).

⁴ Ricordiamo, più in particolare, che la mano cui si deve la copiatura della grande maggioranza delle *Questioni*, sino alla c. 61v, oltre a quasi metà della *CdLA*, è inquadabile verosimilmente nel terzo quarto del XV sec.

pro sas cales si regint in Sardinga;⁵ ritorna poi in due stampe cagliaritanee del 1560 e del 1628, e in una napoletana del 1607. Le *Questioni*, invece, mancano nelle edizioni che contengono il commento del giureconsulto sardo Girolamo Olives, a partire da quella madrilenaa del 1567.

Al ms. e alle stampe, queste ultime riconducibili tutte all'*editio princeps*, corrispondono due rami distinti della tradizione delle *Questioni*, che discendono da un comune archetipo, come dimostra una serie di errori congiuntivi sui quali in altra sede ci siamo soffermati. I due rami ci trasmettono due redazioni ben differenziate del testo, pur avendo in comune un nucleo di 41 quesiti: il ms., infatti, ne presenta in aggiunta 3 in modo esclusivo (per un totale di 42), e l'inc., a sua volta, 7 in modo parimenti esclusivo (per un totale di 48).⁶ In totale, sommando alle sezioni comuni quelle presenti in un solo ramo della tradizione, si contano 51 distinte *Questioni*. Il testo che meno si è allontanato dal comune archetipo, e che pertanto consideriamo portatore del testo-base, è quello trãdito dal ms., come è dimostrato nel modo migliore dalle allegazioni del testo giustiniano, non di rado divenute totalmente incomprensibili, se non addirittura omesse, nell'inc. e nelle stampe da esso discese. Quanto all'inc., oltre a costituire l'unico testimone per alcuni quesiti, a sua volta è portatore di un certo numero di lezioni migliorative rispetto al testo del ms.: nel saggio di edizione critica delle prime cinque *Questioni* che qui forniamo, diamo notizia, in apparato, delle diverse lezioni, senza trascurare le varianti adiafore che, in alcuni casi, sono di estremo interesse per farsi un'idea del lavoro interpretativo e degli aggiustamenti che accompagnarono l'opera dalla sua genesi sino alla fissazione del testo nell'*editio princeps* della CdLA.

Infine, a mo' di nota al testo, segnaliamo quanto segue:

- fra parentesi tonde (abc) è dato lo scioglimento delle abbreviature, fra parentesi quadre [abc] si trovano le integrazioni rese necessarie da lacuna meccanica, fra parentesi uncinate <abc> le integrazioni dell'editore quando il testo non presenti lacuna meccanica;
- in sottolineato compare il testo di lettura problematica;
- in apparato, il numero iniziale rimanda alla paragrafatura apposta al testo, in pedice. Una parentesi quadra chiusa in grassetto] separa la lezione messa a testo da quella effettivamente presente nel ms. o nell'inc., quest'ultimo indicato con la sigla A seguita dal un numero che specifica l'ordine in cui la questione

⁵ Si veda Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'*editio princeps* (BUC, Inc. 230), a cura di G. Murgia, Milano 2016.

⁶ Per comprendere le cifre qui fornite, occorre valutare il fatto che i quesiti II e XXIX del ms. corrispondono, rispettivamente, ai quesiti X-XI e XXXIX-XL dell'inc.: in pratica, cioè, accade che il nucleo comune di quesiti portato dai due testimoni sia articolato nel ms. in 39 *Questioni* (di cui due 'doppie'), nell'inc. invece in 41 *Questioni*.

cui si fa riferimento è posizionata in questo testimone; per es. A1 significa “inc., prima questione”;

- in nota segnaliamo la posizione che una certa questione ha nel ms. e nell’inc. e rendiamo esplicita l’allegazione dei passi giustiniani.

Exposicion(i)s de sa llege, so ex p(ri)mo¹

«I. De ferida questio»²

«Questio.» ¹Pongam(us) qui uno ho(mi)ni siat ffert(u) qui no(n) illo apat vist(u) nem(us), de su qualli indi morit(i), ²ed isu dit(u) ho(mi)ni siat dima(n)dadu qui 'll'at ffert(u), ³ed isu dit(u) ho(mi)ni narada qui “P(er)do e Johan⟨n⟩i mi at ffert(u)”, ⁴et ateras p(er)sonas no 'll'apant(a) vist(u). ⁵Podit-si creirri su sagram(e)n(t)u suo ho no? «Et si 'ndi podet vener a periudicio su dit(u) Johan⟨n⟩i e P(er)do ho no.

«Solutio.» ⁷Sa llege narat gassi, qui no(n) debet ess(er) cretido si no(n) illo p(ro)vat p(er) att(e)ras p(er)sonis ⟨over⟩ t(estimongio)s, ⁸e no ssi debet turmentari si no(n) ess(ere)t p(er)sona de malla ffama ov(er) qui altres volt(a)s lu avi(ri)t amellessad(u)³.

QUEST. I

1. qui no(n) illo apat vist(u) nem(us)] manca in A1 morit(i)] dopo mo si leggono una r e altre due lettere obliterate ; morgiat A1
3. P(er)do e Johan⟨n⟩i] Iohanni A1
4. ateras] ater(r)as ms.
5. Podit-si creirri] podetsi cretjri Finzi su sagram(e)n(t)u suo ho no] a sargame(n)tu suo cussa persone ferta A1
6. su dit(u) Johan⟨n⟩i e P(er)do ho no] manca in A1
7. Sa llege narat gassi] la seconda l di llege è stata aggiunta in un secondo momento ; Testu narat A1 ⟨over⟩ secondo A1
8. turmentari] tenne A1 si no(n) ess(ere)t] exceptu qui esseret A1

I. Quesito sui ferimenti

Quesito. Poniamo che un uomo sia ferito senza che nessuno lo abbia visto, e a causa di ciò muoia. A tale individuo viene chiesto (*scil.* prima che muoia) chi lo abbia ferito, e lui dichiara: “mi hanno ferito Pietro e Giovanni”, ma non abbiano assistito altre persone. Si può prestar fede al suo giuramento, o no? E ai menzionati Giovanni e Pietro può venire pregiudizio, o no?

Risposta. La legge (il diritto romano) prevede questo: non deve essere creduto se non lo prova con altre persone ovvero testimoni, e non deve essere torturato (chi sia indicato come colpevole), a meno che non si tratti di persona malfamata o che lo abbia minacciato altre volte.

¹ Questo è il titolo dell'opera nel ms. al principio del testo, c. 49r; nell'inc., alla c. 43v, le *Questioni* sono introdotte invece dal titolo *Sequantur infra sas leges pro sas cales si regi(n)t in Sardi(n)ga*.

² Nel ms. è la XXXVIII q. (c. 62r, senza sottotitolo), nell'inc. la I (c. 43v, *De ferida questio*).

³ Cfr. D. 29.5 (*De S.C. Silaniano et Claudiano*).3.1.

«II. Idem questio»⁴

«Questio.» ₁Pongam(us) qui uno ho(mi)ni siat fferido ₂et isso est(i) dima(n)«da»do in su sagramen(n)t(u) suo, ov(er) qui no(n) siat dima(n)dado: ₃et isso narit qui no(n) isquit(i) qui 'll'at fferido, ₄et est(i) isquip(i)do qui 'll'at fferido p(er) «atera persone over per» investicacioni. ₅Est-indi cusso ho(mi)ni qui 'll'at fferido tenuto «a pena», siò est ad icusso «a» qui est istada «dada» sa caxone? ₆Cussus talles t(estimongio)s sunt(us) cretid(us), et su ho(mi)ni ind'est(i) in p(er)iudicio o no?

«Solutio.» ₇Sa llege narat qui se debet creüre ed icuso ho(mi)ni qui at ffact(u) su malli inde «d»ebet ess(er) ponido. ₈Et ancho «qui» cusso ho(mi)ni qui ad ess(er) fferido narat qui no(n) indi siat ponido, p(er) siò no(n) roma(n)gat «qui iusticia non siat ministrada».

«Et hoc abem(us) de Dicast(u) “Silaniano” in lege segundina⁵, in Codisse “De calumniatoribus”, lege p(ri)ma⁶».

QUEST. II

1. *dopo fferido si legge qui no(n) l'apat vist(u) nem(us) che manca in A2 ed è incongruo rispetto al senso complessivo, forse dovuto a confusione con il testo del quesito precedente*

3. narit] con i in forma di j corretta su a ; narat A2

4. et est(i) isquip(i)do qui 'll'at fferido p(er) «atera persone over per» investicacioni] et est ischpidu pro atera persone qui 'll'at feridu over per atera investigatione A2 isquip(i)do] con p corretta su d come se in un primo momento si fosse scritto isquido

5. est istada «dada»] est dada A2

6. Cussus talles] cum sus q(u)alles ms. ; cussos qualis A2 et su ho(mi)ni] dopo et si legge indi parzialmente biffato ind'est(i) in p(er)iudicio] est in iudiciu A2

7. Sa llege narat] Narat su testu A2 creüre] cretire Finzi ed icuso] et di cuso ms. con due o tre lettere obliterate prima di c

8. ho(mi)ni] ho(mi)nio ms. narat] narit A2 «qui... ministrada»] secondo A2

9. Et hoc... p(ri)ma] ff. ad stileañ. in l. II et co. de calumniatoribus l. mater A2 hoc] dopo c si ha il segno tachigrafico solitamente impiegato per vocale finale “Silaniano”] axellami(n)i ms. calumniatoribus] calomatoris ms.

II. Medesima materia

Quesito. Poniamo che un uomo sia ferito e venga interrogato, sotto giuramento, ovvero non sia interrogato: e lui affermi che non sa chi l'abbia ferito, ma si viene a conoscere chi l'ha ferito attraverso altre persone o indagini. È sottoposto a pena il feritore, ossia colui cui è stata rivolta l'accusa? I testimoni sono creduti e alla persona (indicata) viene pregiudizio, o no?

⁴ Nel ms. è la XXXIX q. (cc. 62r-62v, senza sottotitolo), nell'inc. la II (c. 43v, *Idem questio*).

⁵ D. 29.5 (*De S.C. Silaniano et Claudiano*).2.

⁶ C. 9.46 (*De calumniatoribus*).1. Nell'inc. il riferimento alla *l(ege) “Mater”* porta piuttosto a C. 9.46.2.

Risposta. La legge (il diritto romano) prevede che debbano essere creduti e l'uomo che ha commesso il delitto ne debba essere punito. E se pure la persona ferita chieda che non ne sia punito, per questo non ci si astenga dall'amministrare giustizia.

Questo ricaviamo da...

«III. De fura»⁷

«Questio.» ¹Ponam(us) qui huno homini narit qui P(er)do illi apat ffurado cert(a)s caus(as) sues dae domo sua ²et isso no(n) illo apat tent(u) in su ffurt(u) ni in caus(a) nexuna illi siat p(ro)vado qui apat ffuradu, ³et isso si-ndi lamentat assu iudicio. ⁴«Pro» cusso talli lame(n)t(u) podet-inde bener su dit(u) P(er)do in pena ho no?

«Solutio.» ⁵Sa lege narada qui no(n) debet ess(er) punidu, abcept(u) qui 'lli mostrat p(ro)va «legitima», ⁶ma cussa pena qui debet pagari P(er)do paguit cussu qui 'llo accusada si no(n) proada.

⁷E abem(us) in Codice “Ad senat(us) (con)sultum Turpillianum”, «lege» p(ri)ma⁸.

QUEST. III

1. narit] con i in forma di j corretta su a ; narat A3, Finzi

2. isso] illo ms. ; issu A3 ni in caus(a) nexuna illi siat p(ro)vado qui apat ffuradu] ni in caus(a) nexuna et illi siat p(ro)vado qui apat ffuradu ms. ; ni causa nixuna illi siat provadu c'appat furadu A3

3. assu iudicio] a su iuyghi A3

4. «Pro»] Per A3 ho no] manca in A3

5. Sa lege] Testu A3 punidu] pujndu ms. con n cancellata ; punidu A3 abcept(u) qui] exceptu si A3 «legitima»] secondo A3

6. debet pagari] devea patiri A3 paguit] padat illa A3 cussu qui 'llo accusada] su accusadore A3

7. E abem(us)... p(ri)ma] In co. assenat(us) co(n)futurum crupilian. lege prima A3 “Ad senat(us) (con)sultum Turpillianum”] a senat(us) (con)su(n)tar(us) clep(i)lioni ms. ; dopo a senat(us) segue una parola depennata, forse sotentar(us)

III. Dei furti

Quesito. Poniamo che un uomo affermi che Pietro gli abbia rubato certi suoi beni dalla propria casa, ma non lo abbia colto a rubare né sia provato, per alcuna cosa, che quello abbia rubato, e l'interessato ne porti doglianza in giudizio. Per tale denuncia, il menzionato Pietro può incorrere in pena, o no?

Risposta. La legge (il diritto romano) prevede che non deve esser punito, salvo che si esibisca prova legittima; ma la pena che dovrebbe pagare Pietro la paghi colui che lo accusa, se non porta prove.

⁷ Nel ms. è la XL q. (c. 62v, senza sottotitolo), nell'inc. la III (c. 43v, *De fura*).

⁸ C. 9.45 (*Ad S.C. Turpillianum*).1.

Questo ricaviamo da...

⟨IV.⟩⁹

⟨Questio.⟩ ¹Pongam(us) qui P(er)do apat una quistioni cum Johan⟨n⟩i p(er) alicuna caus(a) ²e P(er)do clamat t(estimongio)s de malla ffama cont(ra) a Johan⟨n⟩i, ³et Johan⟨n⟩i siat anchu de malla ffama. ⁴Debent-se credere in su nari issor(o) o no(n)?
 ⟨Solutio.⟩ ⁵Sa lege narada qui si sunt(u) tres p(er)sonis testificantis et t(estimongio)s, anc(o) siant(a) de malla ffama debent ess(er) cretid(us) cont(ra) ad icusso qui est(i) de malla ffama, ⁶et si t(e)stifica(n)t cont(ra) ho(mi)ni de bona ffama no(n) siant(a) cretid(us).
⁷Sa qualli q(ui)stioni est(i) in Digestis “Agria” a sus ses librus¹⁰.

QUEST. IV

4. debent-se] *dopo t si ha il segno tachigrafico solitamente impiegato per vocale finale*

5. testificantis] *testificantes Finzi*

IV.

Quesito. Poniamo che Pietro abbia una questione con Giovanni per qualche ragione e Pietro adduca testimoni malfamati contro Giovanni, e pure Giovanni sia malfamato. Si deve credere alle dichiarazioni di quelli, o no?

Risposta. La legge (il diritto romano) prevede che se i testimoni sono tre, per quanto siano malfamati devono essere creduti (se depongono) contro qualcuno che sia malfamato, ma se testimoniano contro persona di buona reputazione non siano creduti.

La questione è trattata nel...

⟨V.⟩¹¹

⟨Questio.⟩ ¹Pongam(us) qui su ho(min)i siat clamad(u) p(ro) t(estimongiu) qui siat de bona ffama ²e su ho(mi)ni p(ro) qui testificat siat de malla ffama. ³Debet ess(er) cretidu cusso de bona ffama ho no(n)?
 ⟨Solutio.⟩ ⁴Sa lege narada qui anc(o) qui siat de bona ffama no(n) debet ess(er) cretidu huno t(estimongiu) sollo, ⁵p(ro) qui nara(n)t sas leges “vos huni(us), vos nullius”.
⁶Sa qualli q(ui)stioni est(i) in paraffon lege p(ri)ma e secundina assos VIII libros¹².

⁹ Nel ms. è la XLI q. (c. 62v, senza sottotitolo), manca nell'inc.

¹⁰ D. 6.3 (*Si ager vectigalis*).1 (*Agri*).

¹¹ Nel ms. è la XLII q. (c. 63r, senza sottotitolo), manca nell'inc.

¹² Il riferimento pare essere a D. 48.18 (*De quaestionibus*).1.4.

QUEST. V

1. clamad(u)] clemad(u) *ms. con c aggiunta in un secondo momento* t(estimongiu)] t(estimongio)s *ms.*
2. su ho(mi)ni p(ro) qui testifficat] p(ro) su ho(mi)ni qui testifficant *ms.*
4. huno t(estimongiu)] huno t(estimongio)s *ms.*
5. *dopo leges segue una parola obliterata di tre o quattro lettere, la prima delle quali sembra una v*

V.

Quesito. Poniamo che la persona chiamata a testimoniare goda di buona reputazione e colui a favore del quale testimonia sia malfamato. Si deve prestar fede al tale di buona reputazione, o no?

Risposta. La legge (il diritto romano) prevede che, per quanto goda di buona reputazione, a un solo testimone non si deve prestar fede, perché le leggi riportano che “vox unius, vox nullius”.

La questione è trattata nel...

